PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 25

Le quote di sovrimposta sospese e vincolate alla Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno, col carico dei relativi interessi, pagate direttamente dal tesoro dello Stato con le somme dovute ai comuni e alle provincie danneggiate ai termini dell'art. 10 della presente legge, e dal Ministero dell'interno coi sussidi di cui al successivo art. 11.

In difetto delle anzidette somme, le quote di sovrimposta dovute a garanzia di mutui ai predetti istituti, saranno per la loro rimanenza, col carico dei relativi interessi, ripartite in non piu' di 48 rate bimestrali, a cominciare dal 1907.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	I — Sgravi tributari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it